



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

### Decreto del Segretario Generale

N. 22 del 26 febbraio 2021

**Oggetto: Nuove disposizioni e misure per l'organizzazione delle attività durante l'attuale fase epidemiologica da COVID-19 per i lavoratori fragili.**

#### IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. e in particolare la parte III del medesimo;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 nonché l'art. 64 del medesimo decreto, ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici del fiume Arno, del fiume Serchio, del fiume Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.04.2018: *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e determinazione dotazione organica dell'autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 e del decreto n. 294 del 25.10.2016"*, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 135 del 13.06.2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale (in seguito Autorità), approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *“il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante”, “provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità”, nonché “assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo” e “sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali;*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;*

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali rispettivamente è stato dichiarato e dapprima prorogato al 15 ottobre 2020 e poi al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché da ultimo il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14.01.2021, con cui tale stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come *“pandemia”* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”* (cd. decreto Cura Italia);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ai sensi del quale tutte le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni (...);

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (cd. decreto Rilancio) ed in particolare l'art. 90 che, al comma 4, riconosce la possibilità al datore di lavoro pubblico, (...), di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato **“fino alla data di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”** (così come prorogato con l'art. 19 del decreto legge



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31.12.2020), e l'art. 263 commi 1, 2 e 3, come da ultimo modificati con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che prevedono, nell'ottica della progressiva ripresa delle attività in presenza degli uffici pubblici, che "1. *Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine (...) - **“fino alla data di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”** (così come prorogato con l'art. 19 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31.12.2020)” - in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi (...). 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance”, nonché il comma 4-bis;*

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ed in particolare l'art. 21-bis e l'art. 26;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (cd. decreto Ristori), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed in particolare l'art. 22-bis recante disposizioni in materia di



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

*“Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado” nonché le ulteriori modifiche sotto riportate;*

DATO ATTO CHE l'art. 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, rubricato *“Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici”* come modificato dal comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto per i genitori lavoratori dipendenti che *“1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, **minore di anni sedici**, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, **nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici**”* (in neretto le modifiche introdotte con decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137). *“2. E' altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. 3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, **nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa tra i 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”** (in neretto le modifiche introdotte con decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137). *“4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa (...); 5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3 o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni **sedici** avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3; 6. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020. (...); 10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con**



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

*le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.*

DATO, ALTRESI', ATTO CHE l'art. 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, rubricato “Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena” al comma 1-bis ha sostituito il comma 2 dell'art. 26 del decreto-legge Cura Italia con i seguenti commi: “2. *Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (...); 2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”, prevedendo appunto per i lavoratori “fragili”, come definiti nella disposizione, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile fino al 31 dicembre 2020 e al comma 1-quinquies ha modificato l'art. 87 del decreto-legge Cura Italia, prevedendo che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile sia non la modalità ordinaria (come era fino a tale modifica) bensì “una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio) che all'articolo 1, comma 481 estende al periodo dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis del decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020);

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” che all'art. 1 comma 1 ha previsto “All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

*con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» che ha dettato disposizioni applicabili dal 16 gennaio 2021; in particolare ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato d.p.c.m. è previsto che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute (...) sono individuate le Regioni” che si collocano nei diversi scenari di rischio;*

VISTO l'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, ed in particolare i commi 2, 3, 4 e 5 che dettano specifiche disposizioni per le pubbliche amministrazioni valide sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, ed in particolare il comma 4 lettera i) ai sensi del quale nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone rosse) “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”;

RICHIAMATE le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 12 marzo 2020, n. 3 del 4 maggio 2020 nonché la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 contenente indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in cui si forniscono chiarimenti in merito agli aspetti di maggior rilievo dell'art. 263 del cd. decreto Rilancio;

RICHIAMATO il decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 28.10.2020, che ha individuato misure, modalità organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni, al fine di assicurare l'applicazione del lavoro agile con le misure semplificate di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 87 del decreto Cura Italia ad almeno il 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, garantendo in relazione alla durata e all'evolversi della situazione epidemiologica, l'erogazione dei servizi con regolarità, continuità ed efficienza commisurando la percentuale dell'art. 263 comma 1 al concreto evolversi della situazione;

RICHIAMATO il decreto 20 gennaio 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020, recante “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”, registrato presso la Corte dei



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Conti il 28/01/2021 n. 222 con cui sono state prorogate fino al 30 aprile 2021 le disposizioni di cui al sopra citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”* ed in particolare l'art. 1;

RICHIAMATE, ALTRESI', in quanto afferenti all'oggetto, le ordinanze emanate dal Presidente della Giunta regionale della Toscana e dal Presidente della giunta regionale della Liguria;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale;

VISTI E RICHIAMATI i provvedimenti finora approvati e da ultimo il decreto del Segretario Generale n. 7 del 27 gennaio 2021 ed in particolare l'art. 2;

VISTO, ALTRESI', il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* ed in particolare le disposizioni contenute al capo II;

TENUTO CONTO CHE i criteri e le modalità organizzative in materia di lavoro agile in fase emergenziale contenute nel decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19.10.2020 sono state prorogate solo fino al 31 gennaio 2021;

TENUTO, ALTRESI', CONTO CHE lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021;

RITENUTO NECESSARIO dettare nuove disposizioni e misure per l'organizzazione delle attività dell'ente, anche in materia di lavoro agile emergenziale, con riferimento ai lavoratori fragili, nell'ottica della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza del personale dipendente, con le modalità di cui all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

### DECRETA

**Articolo 1** – Per le motivazioni di cui in premessa, i lavoratori dipendenti *“fragili”*, come individuati dal medico competente dell'Autorità, svolgono la propria prestazione lavorativa esclusivamente in modalità agile fino al 30 aprile 2021.



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

**Articolo 2** - Il Segretario Generale, nell'esercizio dei propri compiti di direzione, coordinamento e controllo, sovrintende all'attuazione di quanto disposto con il presente atto, fermo restando la propria facoltà di valutare la funzionalità e adeguatezza delle misure disposte con il presente atto e di procedere ad ulteriori adeguamenti e/o revisioni che si rendessero necessari

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Ing. Massimo Lucchesi)